

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**



ECOLOGICA

PARTE SPECIALE “G”

**REATI DI RICETTAZIONE
E RICICLAGGIO**

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

INDICE PARTE SPECIALE G

1. I "reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" di cui all'art. 25- <i>octies</i> , D.lgs. n. 231/2001	pag. 3
2. I destinatari della parte speciale	6
3. Obiettivo e funzione della parte speciale	7
4. Le potenziali aree a rischio.....	7
5. Mappatura.....	8
6. Reato di autoriciclaggio.....	9
7. Delitti tributari	12
8. Principi generali e regole di comportamento.....	17
9. I protocolli a presidio dei processi sensibili	18
10. Le funzioni ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	23

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

1. I "REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO" DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES DEL D.LGS N. 231/2001

Si provvede, qui di seguito, a riportare le singole fattispecie di "reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", richiamate dall'art. 25 *octies* del D.lgs n. 231/2001, così come definite e disciplinate dal codice penale, fornendo, altresì, con riferimento a ciascuna di esse, delle brevi note di commento. Le fattispecie di cui all'art. 25 *octies* del Decreto ritenute astrattamente rilevanti per Ecologica S.p.A. risultano essere le seguenti:

* * *

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro . La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione beh punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad 8 anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma virgola di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7 bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni ed è la multa sino a euro 8000 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La clausola di riserva esclude dal novero dei soggetti attivi il concorrente nel reato presupposto, nei cui confronti la condotta di ricettazione costituisce un post factum non punibile. La dottrina moderna ritiene che non possa più considerarsi il profitto solo dal punto di vista patrimoniale, ma debba questo essere inteso in senso ampio come un vantaggio dalla natura anche extrapatrimoniale. Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni.

* * *

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio


Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2005 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La clausola di riserva esclude dal novero dei soggetti attivi il concorrente nel reato presupposto, nei cui confronti la condotta in esame costituisce un post factum non punibile. Si pone il problema se possa considerarsi ammissibile il c.d. riciclaggio indiretto, ovvero delle ipotesi in cui i beni siano stati oggetto di una precedente ricettazione ex art. 648 o di altra operazione di riciclaggio puro. La dottrina maggioritaria propende per una soluzione positiva, stante un'interpretazione ampia della nozione di "provenienza". Presupposto necessario del reato di riciclaggio, similmente a quanto avviene per il reato di ricettazione, è la precedente commissione di un altro fatto delittuoso, che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di delitti di sola natura dolosa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, né le contravvenzioni né i delitti colposi. Le condotte ivi previste sono perseguibili solo se idonee

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene: si pensi come ad esempio alla sostituzione della targa di un'autovettura, che costituisce il più immediato e utile dato di collegamento con il proprietario o alla manomissione del suo numero di telaio.

* * *

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2005 a euro 12.005 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni. Rispetto al reato di riciclaggio ex art. 648bis, la condotta ivi perseguita consiste nell'impiego dei beni provenienti da altro delitto in attività economiche e finanziarie.


* * *

Art. 648-ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a 8 anni ed è la multa da euro 5000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, inattività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena e della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2005 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis. 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di un'altra attività professionale.


La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per ad assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato è integrato da colui che abbia tratto profitto dalla commissione, o dal concorso nella commissione, di un delitto non colposo, e che successivamente abbia impiegato, sostituito trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o comunque speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal delitto commesso, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa e sempre che la loro destinazione non sia la mera utilizzazione o il godimento personale. La pena prevista per questo_ reato è aumentata nel caso in cui lo stesso sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale.

In relazione al reato di autoriciclaggio, assumono rilievo i rischi già trattati in relazione ai reati esaminati in diverse Parti Speciali del Modello, nella particolare prospettiva della suscettibilità dei reati medesimi di procurare all'ente denaro, beni o altre utilità. Tra i delitti presupposto menzionati in altre Parti Speciali del Modello, vanno richiamati, in particolare, i seguenti:

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.).
- Vanno inoltre considerati, nella medesima prospettiva e per la loro suscettibilità di procurare alla Società proventi illeciti, i seguenti reati tributari:
- Dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, 74/2000);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, 74/2000);
- Omesso versamento di IVA (art. 10 ter, 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 quater, 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, 74/2000).
- Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p.)


2. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente parte speciale sono:

- l'Amministratore.
- il Direttore Generale.
- i Sindaci.
- i Responsabili di Funzione.
- i Dipendenti sottoposti ai soggetti apicali innanzi menzionati.
- l'OdV.
- i Consulenti e/o i Partners aziendali.
- I Soggetti apicali delle Imprese controllate e delle Imprese collegate.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Destinatari della presente Parte Speciale devono, in generale, conoscere e rispettare tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei seguenti documenti e, precisamente:

- nella "Parte Generale" del Modello;
- nel Codice Etico;

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

- nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità ed Ambiente e Sicurezza e nei relativi allegati
- nel documento di Politica integrata;
- nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ai sensi del TUS;
- in tutte le procedure, le disposizioni e le istruzioni operative aziendali, la modulistica ed i documenti di appoggio in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- nel CCNL di riferimento

3. OBIETTIVO E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è la riduzione del rischio di commissione dei reati nelle seguenti aree di attività aziendale ("Aree di Rischio"): i) Direzione Generale; ii) Amministrazione; iii) Finanza; iv) Acquisti; v) Commerciale.

Funzione della presente Parte Speciale è fornire ai Destinatari a vario titolo coinvolti nello svolgimento di attività nei "Processi Sensibili", così come individuati nel successivo paragrafo:

- i principi generali e le regole di comportamento, nonché i protocolli a presidio dei processi sensibili a cui i destinatari della presente Parte Speciale, come innanzi individuati, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società e/o il Gruppo, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- con riferimento, in particolare, all'OdV e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

4. LE POTENZIALI AREE A RISCHIO ED I PROCESSI SENSIBILI

A seguito dell'attività di analisi dei rischi potenziali e della conseguente mappatura, così come analiticamente descritte nella Parte Generale del presente Modello, i processi sensibili individuati nell'ambito delle aree aziendali ritenute potenzialmente a rischio in relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate sono le seguenti:

1. utilizzo del denaro contante in ogni genere di transazione (flussi finanziari in entrata e in uscita);
2. selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni e/o servizi;

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

3. selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i clienti ai fini della stipula di contratti di vendita di beni e/o servizi;
4. operazioni societarie, in particolare ove realizzate e / o finanziate attraverso l'utilizzo di utili e/o risorse finanziarie provenienti da precedenti operazioni poste in essere dalla Società ovvero dai soci della medesima (come, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale od operazioni di finanziamento soci);
5. rapporti con le banche;
6. ogni altra operazione cui consegua la creazione di fondi o la movimentazione di risorse finanziarie verso l'esterno o dall'esterno;
7. attività di marketing, quali liberalità, sponsorizzazioni, omaggi;
8. realizzazione di investimenti;
9. pianificazione, conclusione ed esecuzione di operazioni infragrupo, ivi compresi la conclusione ed esecuzione di contratti tra Ecologica S.p.A. ed altre società del Gruppo Miccolis S.p.A..


Al contempo, si ritiene opportuno precisare che tali attività, individuate in fase di mappatura preliminare delle attività sensibili, sono state mantenute anche se, in seguito all'effettuazione delle indagini svolte in sede di *risk analysis* non sono emersi, con riferimento alle stesse, alcun profilo di rischio degno di rilievo. La decisione è motivata dal fatto che sebbene tali attività presentino, attualmente, un rischio reato tendente a zero, non di meno sono state ritenute di specifica considerazione nell'ambito del sistema di organizzazione, gestione e controllo della società tenuto conto della frequenza e del rilievo delle stesse in ambito aziendale.

5. MAPPATURA

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso:

- la **raccolta e l'analisi della documentazione sulla Società** (funzionigrammi, procure e poteri di firma, *policy*, procedure operative, ecc.);
- **interviste** con le figure aziendali e/o di gruppo responsabili della gestione dei principali processi aziendali.

I risultati dell'*assessment* sono sintetizzati nella seguente tabella, con riferimento distintamente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e al reato di autoriciclaggio.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

Con specifico riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di seguito le tabelle della valutazione dei rischi effettuata:

Tabella 1 – Mappatura dei rischi delle Funzioni Aziendali


1

		Funzioni Aziendali							
		Legale Rappresentante	Responsabile Tecnico	Funzione Amministrazione / Personale	Responsabile Cantiere	Responsabile Sistema di Gestione Integrato	Funzione Commerciale	Gestione Operativa	Responsabile Sicurezza
REATI RICICLAGGIO	Ricettazione	sì	sì	sì	sì	NO	sì	sì	sì
	Riciclaggio	sì	sì	sì	sì	NO	sì	sì	sì
	Impiego di <u>denaro</u> , beni o utilità di provenienza illecita	sì	NO	sì	NO	NO	NO	NO	sì

In merito alla concreta applicabilità della condotta illecita in esame alle società sono emersi da subito differenti profili interpretativi. In particolare, essendo presente nella norma un generico riferimento ai delitti non colposi, la dottrina si è divisa tra: i) chi ritiene che la nuova fattispecie non richieda particolari interventi di aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in quanto il reato fonte assume rilievo ai fini della responsabilità della società solo se già incluso nel perimetro del Decreto; ii) chi, all'opposto, è dell'avviso che il reato fonte rilevi anche quando sia posto in essere tramite la commissione di fattispecie dolose non comprese nell'attuale perimetro del Decreto.

Seguire questa seconda interpretazione comporterebbe senza dubbio un sensibile impatto sullo sforzo richiesto ai destinatari del Decreto. Le società sarebbero di fatto chiamate - in fase di *risk assessment* e di costruzione delle relative cautele - a tenere conto di una vastità di potenziali condotte illecite tra loro eterogenee, che rischierebbe di rendere inefficace qualsiasi Modello.


Inoltre, come rilevato da Confindustria: *"l'interpretazione estensiva sembra violare le fondamentali garanzie di tutela previste dal Decreto 231. Infatti, in attuazione del principio di legalità in esso previsto, - l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto - (art. 2 del Decreto)"*.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

Parallelamente è utile qui richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione Penale, Sezione VI sentenza n. 3635 del 24 gennaio 2014) in riferimento alle fattispecie illecite dei delitti associativi (artt. 416 e 416 *bis* c.p.) per le quali il Legislatore ha adottato un meccanismo di rinvio indeterminato simile a quello introdotto per il reato di autoriciclaggio. In particolare, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla presentazione di un ricorso avverso un provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ha ritenuto fondato tale ricorso adducendo, tra le altre, le seguenti motivazioni: *i)* occorre rilevare come *"l'impostazione ricostruttiva seguita dal provvedimento impugnato sia inficiata da un vizio di fondo, laddove si è ritenuto di valorizzare, ai fini della responsabilità amministrativa delle società ricorrenti, una serie di fattispecie di reato – omissis – del tutto estranee al tassativo catalogo dei reati presupposto dell'illecito dell'ente collettivo e come tali oggettivamente inidonee, ex art. 2, 5, 24 ss. del D.lgs. n. 231/2001, a fondarne la stessa imputazione di responsabilità"*, *ii)* *"né la rilevanza di quelle fattispecie può essere indirettamente recuperata, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, nella diversa prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo contestato – omissis – poiché in tal modo la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. – omissis – si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.lgs. n. 231/2001, in una disposizione "aperta", dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dall'art. 6 del citato D.lgs., scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione"*.

Nonostante l'interpretazione "restrittiva" in merito ai possibili reati fonte dell'autoriciclaggio sopra citata risulti solida dal punto di vista sia giurisprudenziale sia dottrinale, appare opportuno adottare un approccio prudenziale, ampliando la valutazione dell'esposizione al rischio della società almeno ai delitti tributari (D.lgs. n. 74/2000), considerato lo stretto legame esistente tra questi ultimi e la fattispecie di autoriciclaggio, rinvenibile nel contesto normativo in cui la norma in analisi ha trovato origine (Legge n. 186/2014 contenente, tra l'altro, la disciplina della c.d. voluntary disclosure).

Riconoscendo gli illeciti tributari come possibile reato fonte dell'autoriciclaggio, sarà necessario non più concentrarsi sulla prevenzione del rischio di reimpiego dei proventi del reato fonte, ma sul rischio di commissione del reato fonte stesso. La scelta di valutare il rischio di commissione dei reati tributari è da intendersi come prudenziale e "in fieri", nel senso che, laddove nello svolgimento delle attività della

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

Società dovesse riscontrarsi un'esposizione al rischio di commissione di ulteriori delitti non colposi – suscettibili di produrre proventi eventualmente rimpiegabili – non compresi nel perimetro del Decreto, si procederà senza indugio a integrare il presente documento di risk assessment.

Da ultimo, con riferimento all'applicabilità della fattispecie di autoriciclaggio alle persone giuridiche, si ritiene utile segnalare il permanere di dubbi interpretativi nell'ipotesi, tutt'altro che remota, in cui il reato fonte sia commesso da una risorsa aziendale diversa da quella che in seguito – consapevolmente o inconsapevolmente – mette in atto la condotta di reimpiego del provento illecito nell'attività della società.

L'esposizione della Società (Organo Amministrativo e Aree Aziendali) al potenziale rischio di commissione del **reato di autoriciclaggio** è sintetizzata nelle seguenti tabelle:

Tabella 1 – Mappatura dei rischi delle Funzioni Aziendali


	Funzioni Aziendali							
	Consiglio di Amministrazione	Responsabile Tecnico	Funzione Amministrazione / Personale	Funzione Pesa e Accettazione	Responsabile Sistema di Gestione Integrato	Funzione Commerciale	Gestione Operativa Impianto	Manutenzione Impianto
Autoriciclaggio	si	si	si	NO	NO	si	NO	NO

Tabella 2 - Mappatura dei rischi delle Funzioni di Gruppo:


	Funzioni di Gruppo								
	Dir. Finanza e Controllo	Dir. Affari Generali, Legale e Personale	Ufficio Crediti	Direzione commerciale di Gruppo	Ufficio Controllo di Gestione	Ufficio Tesoreria	Area Tecnica	Ufficio Acquisti di Gruppo	EDP
Autoriciclaggio	si	si	NO	si	NO	si	si	si	NO

7. DELITTI TRIBUTARI

In considerazione di quanto premesso nel paragrafo 2.2 Reato di autoriciclaggio, si illustrano di seguito le fattispecie delittuose previste in materia tributaria dal D.lgs. n. 74/2000 e s.m.i.:

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)** - è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)** - fuori dei casi previsti dall'art. 2, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 30.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a Euro 1.500.000 ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro 30.000. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini della applicazione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;
- **Dichiarazione infedele (art. 4)** - fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 150.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

superiore Euro 2.000.000. Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi indicati nel precedente periodo, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b);

- **Omessa dichiarazione (art. 5)** - E' punito chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad Euro 50.000. È punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad Euro 50.000. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto;
- **Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)** - è punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato;
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)** - salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- **Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis)** - è punito chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a Euro 150.000 per ciascun periodo d'imposta;

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

- **Omesso versamento di IVA (art. 10 ter)** - è punito chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a Euro 250.000 per ciascun periodo di imposta;
- **Indebita compensazione (art. 10 quater)** - E' punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50.000 Euro. E' punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 Euro;
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)** - E' punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a Euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. È punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a Euro 50.000.

L'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione dei **delitti tributari** è sintetizzata nelle seguenti tabelle:

Tabella 1 – Mappatura dei rischi delle Funzioni Aziendali


		Funzioni Aziendali							
		Consiglio di Amministrazione	Responsabile Tecnico	Funzione Amministrazione / Personale	Funzione Pesa e Accettazione	Responsabile Sistema di Gestione Integrato	Funzione Commerciale	Gestione Operativa Impianto	Manutenzione Impianto
DELITTI TRIBUTARI	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	SÌ	NO	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Dichiarazione infedele	SÌ	NO	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Omessa dichiarazione	SÌ	NO	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	SÌ	NO	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Occultamento o distruzione di dati contabili	SÌ	NO	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Omesso versamento di ritenute certificate	SÌ	NO	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Omesso versamento di IVA	SÌ	NO	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Indebita compensazione	SÌ	NO	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	SÌ	NO	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Tabella 2 - Mappatura dei rischi delle Funzioni di Gruppo:

		Funzioni di Gruppo								
		Dir. Finanza e Controllo	Dir. Affari Generali, Legale e Personale	Ufficio Crediti	Direzione commerciale di Gruppo	Ufficio Controllo di Gestione	Ufficio Tesoreria	Area Tecnica	Ufficio Acquisti di Gruppo	EDP
DELITTI TRIBUTARI	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Dichiarazione infedele	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Omessa dichiarazione	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Occultamento o distruzione di dati contabili	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Omesso versamento di ritenute certificate	SÌ	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Omesso versamento di IVA	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Indebita compensazione	SÌ	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	si	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
---	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Di seguito i processi ritenuti sensibili al potenziale rischio di commissione dei **delitti tributari**:

Processo a rischio "principali"
Determinazione e liquidazione delle imposte, predisposizione e presentazione delle "dichiarazioni fiscali"
Approvvigionamento
Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze
Gestione della contabilità generale, predisposizione del bilancio d'esercizio
Gestione del personale
Gestione di operazioni con parti correlate


8. PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione e riciclaggio.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui al presente paragrafo i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

In generale, per tutte le operazioni che concernono le attività sensibili sopra individuate, la Società stabilisce i seguenti principi:

1. la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico;
2. sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

3. le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
4. il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore o dipendente; la conoscenza del sistema di deleghe e dei poteri di firma, anche da parte dei soggetti esterni alla Società, è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
5. l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità, il grado di preparazione tecnico-professionale raggiunto con riferimento alla specifica attività da porre in essere, i profili di rilevanza patrimoniale, economica e/o di immagine, nonché di criticità delle sottostanti operazioni economiche;
6. non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
7. i sistemi di remunerazione premianti devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni assegnate, l'attività svolta e le responsabilità assegnate;
8. i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
9. i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.


9. I PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Si indicano qui di seguito i protocolli specifici che i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Ecologica S.p.A. ed alla funzione espletata, sono tenuti a rispettare in accordo con il Manuale, le procedure, le disposizioni, le istruzioni operative nonché tutti gli ulteriori documenti di riferimento dei ridetti sistemi di gestione.

Per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili individuate nel presente paragrafo, i protocolli di prevenzione individuano un Responsabile Interno per l'attuazione delle stesse, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno, pertanto:


- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

- informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi sorto nell'ambito dei rapporti tra la propria Funzione e la Pubblica Amministrazione;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.


Per quanto concerne tutte le operazioni di selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori, ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni e/o servizi, i protocolli di prevenzione stabiliscono che:

- la scelta dei fornitori avviene sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
- la scelta degli enti finanziatori avviene sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
- la Società determina i criteri di valutazione dei fornitori, tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta dal fornitore, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta alla Società, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione);
- i criteri di valutazione sopra indicati sono desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di fornitore individuati nel singolo caso concreto, sono individuati sulla base di criteri standard facenti riferimento ai seguenti parametri:
 - profilo soggettivo del fornitore (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte dello stesso fornitore in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - comportamento del fornitore (es. il fornitore rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; questi si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; il fornitore rifiuta o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; il fornitore si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; il fornitore insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

- profilo economico – patrimoniale dell'operazione richiesta dal fornitore (es. questi, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; il fornitore richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie);
- dislocazione territoriale del fornitore (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro *off-shore* o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
- caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente convenienti per il fornitore; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il fornitore);
- per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa l'Amministratore, o il soggetto da esso delegato, può stabilire - o modificare, se necessario una procedura di firma congiunta. Di tale modifica è data informazione all'OdV;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- gli incassi della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto di fornitura prevede altresì l'obbligo in capo al fornitore di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Interno.


Per ciò che concerne le attività di controllo sugli incarichi di consulenza, i protocolli stabiliscono che:

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

- i compensi dei consulenti e dei collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;
- è fatto divieto di affidare ai consulenti qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza;
- tutta la documentazione tecnica rilasciata dal consulente deve essere adeguatamente archiviata a cura del responsabile interessato;
- queste e altre attività di controllo sono recepite all'interno di apposita procedura aziendale.

Per quel che concerne il profilo di selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i clienti ai fini della stipula di contratti di vendita di beni e/o servizi, i protocolli di prevenzione stabiliscono che:

- la Società determina dei criteri di valutazione dei clienti, tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta alla Società);
- i criteri di valutazione sopra indicati sono fondati su indicatori di anomalia predeterminati e formalizzati;
- tali indicatori, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di cliente individuato nel singolo caso concreto, sono redatti sulla base di criteri standard facenti riferimento ai seguenti parametri:
 - profilo soggettivo (es. esistenza di precedenti penali; reputazione; ammissioni o dichiarazioni da parte dello stesso cliente in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - comportamento del cliente (es. questi si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; questi si mostra poco collaborativo a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; il cliente insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta e/o a prescindere dal prezzo, ovvero comunica alla Società informazioni che facciano presupporre la sussistenza dei presupposti per i reati di cui alla presente sezione del Modello);
 - profilo economico – patrimoniale dell'operazione richiesta dal cliente (es. questi, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate rispetto all'esercizio normale della sua professione o attività; il cliente richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero propone l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie; i corrispettivi per le prestazioni appaiono sproporzionati o fuori

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

mercato, oppure il cliente richiede che i corrispettivi vengano pagati in Paesi diversi rispetto a quelli in cui la prestazione ha origine o è resa);

- dislocazione territoriale del cliente (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro *off-shore* o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
- caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per il cliente, ovvero appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; si è in presenza di operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente).

Per le operazioni relative alla gestione delle attività di marketing (ad es. sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.) e alla gestione delle donazioni, delle erogazioni liberali, ecc., i protocolli di prevenzione prevedono che:

- le concessioni di sponsorizzazioni, omaggi e liberalità hanno delle soglie di valore massimo definite nelle procedure aziendali;
- le operazioni sono, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate, anche con la descrizione delle tipologie di beni/servizi offerti e del relativo valore;
- è elaborato annualmente un report di tutte le concessioni di sponsorizzazioni, omaggi ed erogazioni liberali effettuate, con esclusione della sola omaggistica di modico valore;
- è garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.

Per ciò che concerne la gestione delle transazioni finanziarie, e dunque i flussi finanziari in entrata e in uscita, le rendicontazioni delle spese e i rapporti con le banche, i protocolli prevedono che:

- tutte le movimentazioni in uscita devono essere tracciabili in modo che sia sempre identificabile il beneficiario;
- i pagamenti devono avvenire di norma a mezzo conto corrente bancario;
- i pagamenti possono essere effettuati in contanti entro i limiti consentiti dalla legge; nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
- deve essere disposta la verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria ordinata e la relativa documentazione di supporto disponibile;
- devono essere adottati strumenti normativi che, con riferimento alle operazioni da effettuare tramite piccola cassa prevedano:
 - le modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spese e i limiti di utilizzo);
 - le riconciliazioni periodiche delle giacenze della piccola cassa con il registro delle movimentazioni di cassa.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale “G”	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

- sono definite le modalità operative di apertura, movimentazione e chiusura dei conti correnti presso banche e istituzioni finanziarie e le riconciliazioni periodiche dei conti correnti.

10. LE FUNZIONI ED I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le segnalazioni possono avvenire per iscritto e in forma non anonima, attraverso appositi canali di informazione riservati con le seguenti modalità:

- e-mail: odv@ecologicaspa.com
- lettera (anche anonima): all'indirizzo:

Ecologica Spa

Via per Statte 7050,

74123 Taranto TA


Alla c.a. del Presidente dell'Organismo di Vigilanza

- attraverso la piattaforma dedicata whistleblowing accessibile dal sito aziendale.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, oltre alle attività di verifica e controllo analiticamente specificate nella “Parte Generale” del Modello, lo stesso è tenuto ad effettuare periodicamente controlli a campione sui processi sensibili nell'ambito delle aree potenzialmente a rischio, diretti a verificare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente parte speciale.

A tal fine, l'Amministratore, il Direttore Generale e il Capo dell'Unità Organizzativa (così come il Collegio Sindacale) sono tenuti ad una specifica reportistica all'OdV.

La presente Sezione e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'OdV, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 24

- SCHEDE EVIDENZA ASSOCIATE

NUMERO SCHEDA EVIDENZA	PROCESSO SENSIBILE
18	<p>Utilizzo del denaro contante in ogni genere di transazione (flussi finanziari in entrata e in uscita)</p> <p>Selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni e/o servizi</p> <p>Selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i clienti ai fini della stipula di contratti di vendita di beni e/o servizi</p> <p>Operazioni societarie, in particolare ove realizzate e / o finanziate attraverso l'utilizzo di utili e/o risorse finanziarie provenienti da precedenti operazioni poste in essere dalla Società ovvero dai soci della medesima (come, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale od operazioni di finanziamento soci)</p> <p>Rapporti con le banche; ogni altra operazione cui consegua la creazione di fondi o la movimentazione di risorse finanziarie verso l'esterno o dall'esterno</p> <p>Attività di marketing, quali liberalità, sponsorizzazioni, omaggi; realizzazione di investimenti; pianificazione, conclusione ed esecuzione di operazioni infragruppo, ivi compresi la conclusione ed esecuzione di contratti tra Ecologica S.p.A. ed altre società del Gruppo Miccolis S.p.A.</p>
18.1	Trasferimento fraudolento di valori

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**



ECOLOGICA

ALLEGATO I ALLA PARTE SPECIALE “G”
MODALITÀ OPERATIVE PER I CONTRATTI CON
PARTI CORRELATE E OPERAZIONI INFRAGRUPPO

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato I alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 10

INDICE ALLEGATO 1 PARTE SPECIALE G

1. Scopo del protocollo di condotta per le operazioni infragruppo e i contratti conclusi con parti correlate.....	pag. 1
2. Ambito di applicazione del protocollo e destinatari.....	1
3. Responsabilità e ruoli interessati alle operazioni con parti correlate.....	1
4. Modalità operative per le operazioni e i contratti infragruppo relativi alla vendita di prodotti.....	2
5. Modalità operative per le operazioni e i contratti infragruppo relativi all'acquisto di prodotti.....	4
6. Modalità operative per le operazioni e i contratti infragruppo relativi alla vendita o all'acquisto di impianti e cespiti.....	6
7. Modalità operative per le operazioni e i contratti infragruppo relativi alla prestazione o acquisto di servizi.....	8

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato I alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 10

1. SCOPO DEL PROTOCOLLO DI CONDOTTA PER LE OPERAZIONI INFRAGRUPPO E I CONTRATTI CONCLUSI CON PARTI CORRELATE

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo contratti con operazioni infragruppo") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nella conclusione ed esecuzione di contratti con parti correlate e, in particolare, di contratti conclusi con altre società del Gruppo Miccolis, così come in genere nella conclusione di operazioni infragruppo.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori e dirigenti, di Ecologica S.p.A. (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo Operazioni con Parti Correlate"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1. che precede.

3. RESPONSABILITÀ E RUOLI INTERESSATI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- Amministratore.
- Direttore Generale.
- Sindaci.
- Società di revisione
- Responsabili di Funzione.
- Dipendenti sottoposti ai soggetti apicali innanzi menzionati.
- OdV.
- Consulenti e/o i Partners aziendali.
- Soggetti apicali delle Imprese controllate e delle Imprese collegate.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato I alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 10

4. MODALITÀ OPERATIVE PER LE OPERAZIONI E I CONTRATTI INFRAGRUPPO RELATIVI ALLA VENDITA DI PRODOTTI

Tutte le operazioni infragruppo e i contratti conclusi tra Ecologica S.p.A. e proprie parti correlate aventi ad oggetto la vendita di beni dovranno essere condotti tenuto conto di quanto disciplinato dal Documento Nazionale nonché delle prescrizioni di seguito elencate.

Fase 1) Il Responsabile Commerciale o persona dallo stesso incaricata provvede alla valutazione di contratti od operazioni da concludersi tra la Società e sue parti correlate e, in particolare, tra la Società ed altre società del Gruppo Miccolis o comunque legate da rapporti di controllo con società dei predetti gruppi.

Fase 2) Il Responsabile Commerciale o persona dallo stesso incaricata procede all'esame delle caratteristiche specifiche del contratto e / o dell'operazione di vendita, verificando:

- l'interesse per la Società alla conclusione del contratto o dell'operazione in oggetto, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del bene da vendere;
- le finalità dell'operazione o del contratto, le quali non dovranno essere né illecite, né elusive, né in contrasto con disposizioni di legge vigenti e applicabili, anche alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01.

Fase 3) Ove il Responsabile Commerciale dovesse ritenere che il contratto o l'operazione in esame non sia giustificabile alla luce di quanto sopra previsto e possa comunque prefigurare dei rischi di illeciti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o di qualsiasi altra disposizione di legge applicabile, ne darà informazione all'Amministratore Unico o, se del caso, all'Assemblea dei Soci per le valutazioni e determinazioni del caso.

Fase 4) L'Assemblea dei Soci valuterà le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla conclusione del contratto o dell'operazione di vendita in oggetto e, ove dovesse ritenere che la stessa sia in conflitto con quanto qui previsto, assumerà le conseguenti determinazioni.

Fase 5) Ove il Responsabile Commerciale o persona dal medesimo incaricata dovesse invece valutare che l'operazione di vendita in oggetto sia giustificabile in rapporto all'interesse della Società e non prefiguri rischi di illeciti, effettuerà una valutazione circa la congruità delle condizioni economiche e/o dei prezzi di vendita dei prodotti in oggetto.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato I alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 10

Fase 6) Resta inteso che nell'ipotesi in cui dovessero sussistere dubbi circa la liceità dell'operazione o contratto infragruppo o delle finalità perseguite attraverso di essi, il Responsabile Commerciale, per quanto in proprio potere, dovrà astenersi dal compiere l'operazione o concludere il contratto di vendita del prodotto, dandone informazione all'Amministratore Unico o, se del caso, all'Assemblea dei Soci per le valutazioni e determinazioni del caso.

Fase 7) Una volta che il contratto di vendita sia stato concluso nel rispetto di quanto precedentemente previsto, il Responsabile Commerciale, se del caso coinvolgendo i responsabili di direzione interessati, verificherà che le prestazioni oggetto del contratto o esecutive dell'operazione pianificata siano effettivamente adempiute dalle diverse parti coinvolte secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate.

Fase 8) Ove il Responsabile Commerciale dovesse rilevare che il contratto o l'operazione in esame non sono adempiuti secondo le modalità concordate, valuterà se tale inadempimento, al di là dei profili civilistici, possa configurare un illecito o essere sintomatico di finalità illecite perseguite attraverso la conclusione del contratto ovvero dell'operazione infragruppo in oggetto. In tal caso, il Responsabile Commerciale e / o gli altri responsabili di divisione coinvolti a qualsiasi titolo nell'operazione infragruppo ne daranno informazione all'Amministratore Unico o, se del caso, all'Assemblea dei Soci la quale assumerà le conseguenti determinazioni.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato I alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 10

5. MODALITÀ OPERATIVE PER LE OPERAZIONI E I CONTRATTI INFRAGRUPPO RELATIVI ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI

Tutte le operazioni infragruppo e i contratti conclusi tra Ecologica S.p.A. e proprie parti correlate aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti dovranno essere condotti in osservanza delle prescrizioni di seguito elencate.

Fase 1) Il Responsabile Acquisti, se del caso, unitamente ad altri responsabili di direzione interessati, provvede alla valutazione di contratti od operazioni da concludersi tra la Società e sue parti correlate e, in particolare, tra la Società ed altre società del Gruppo Miccolis o comunque legate da rapporti di controllo con società dei predetti gruppi.

Fase 2) Il Responsabile Acquisti, se del caso, unitamente ad altri responsabili di divisione interessati, procede all'esame delle caratteristiche specifiche del contratto e / o dell'operazione di acquisto, verificando:

- l'interesse per la Società alla conclusione del contratto o dell'operazione in oggetto, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del prodotto da acquisire, anche in considerazione di quanto previsto da ogni e qualsiasi disposizione vigente in materia di gruppi societari e direzione e coordinamento di società nonché di quanto previsto dai principi contabili applicabili;
- le finalità dell'operazione o del contratto, le quali non dovranno essere né illecite, né elusive, né in contrasto con disposizioni di legge vigenti e applicabili, anche alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01.

Fase 3) Ove il Responsabile Acquisti dovesse ritenere che il contratto o l'operazione in esame non sia giustificabile alla luce di quanto sopra previsto e possa comunque prefigurare dei rischi di illeciti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o di qualsiasi altra disposizione di legge applicabile, ne darà informazione all'Amministratore Unico o all'Assemblea dei Soci per le valutazioni del caso.

Fase 4) L'Amministratore Unico valuterà le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla conclusione del contratto o dell'operazione di acquisto in oggetto e, ove dovesse ritenere che la stessa sia in conflitto con quanto qui previsto, assumerà le conseguenti determinazioni.

Fase 5) Ove il Responsabile Acquisti dovesse invece valutare che l'operazione di acquisto in oggetto sia giustificabile in rapporto all'interesse della Società e non prefiguri rischi di

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato I alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 10

illeciti, effettuerà una valutazione circa la congruità delle condizioni economiche e/o dei prezzi di acquisto dei prodotti in oggetto, secondo i parametri dettati dal Documento Nazionale sui prezzi di trasferimento.

Fase 7) Resta inteso che nell'ipotesi in cui dovessero sussistere dubbi circa la liceità dell'operazione, del contratto e/o delle finalità perseguite attraverso di essi, il Responsabile Acquisti e l'Amministratore Unico, per quanto in proprio potere, dovranno astenersi dal compiere l'operazione o concludere il contratto di acquisto o vendita di beni.

Fase 8) Una volta che il contratto di acquisto sia stato concluso, il Responsabile Acquisti, se del caso coinvolgendo i responsabili di divisione interessati, verificherà che le prestazioni oggetto del contratto o esecutive dell'operazione pianificata siano effettivamente adempiute dalle diverse parti coinvolte secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate.

Fase 9) Ove il Responsabile Acquisti o altri responsabili di divisione dovessero rilevare che il contratto o l'operazione in esame non sono adempiuti secondo le modalità concordate, valuteranno se tale inadempimento, al di là dei profili civilistici, possa configurare un illecito o essere sintomatico di finalità illecite perseguite attraverso la conclusione del contratto ovvero dell'operazione infragruppo in oggetto. In tal caso, ne daranno informazione all'Amministratore Unico o, se del caso, all'Assemblea dei Soci la quale assumerà le conseguenti determinazioni.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato I alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 10

6. MODALITÀ OPERATIVE PER LE OPERAZIONI E I CONTRATTI INFRAGRUPPO RELATIVI ALLA VENDITA O ALL'ACQUISTO DI IMPIANTI E CESPITI

Tutte le operazioni infragruppo e i contratti conclusi tra Ecologica S.p.A. e proprie parti correlate aventi ad oggetto la vendita di impianti dovranno essere condotti in osservanza delle prescrizioni di seguito elencate (senza pregiudizio per l'applicazione di altre procedure concorrenti già adottate dalla Società).

Fase 1) L'Amministratore Unico o persona dallo stesso incaricata provvede alla valutazione di contratti od operazioni da concludersi tra la Società e sue parti correlate e, in particolare, tra la Società ed altre società del Gruppo Miccolis o comunque legate da rapporti di controllo con società dei predetti gruppi.

Fase 2) L'Amministratore Unico o persona dallo stesso incaricata procede all'esame delle caratteristiche specifiche del contratto e / o dell'operazione di vendita o acquisto di impianti, verificando:

- l'interesse per la Società alla conclusione del contratto o dell'operazione in oggetto, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del bene da vendere;
- le finalità dell'operazione o del contratto, le quali non dovranno essere in contrasto con disposizioni di legge vigenti e applicabili, anche alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01.

Fase 3) Ove l'Amministratore Unico dovesse ritenere che il contratto o l'operazione in esame non sia giustificabile alla luce di quanto sopra previsto e possa comunque prefigurare dei rischi di illeciti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o di qualsiasi altra disposizione di legge applicabile, ne darà informazione all'Assemblea dei Soci per le valutazioni del caso.

Fase 4) L'Assemblea dei Soci valuterà le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla conclusione del contratto o dell'operazione di acquisto o di vendita in oggetto e, ove dovesse ritenere che la stessa sia in conflitto con quanto qui previsto, assumerà le conseguenti determinazioni.

Fase 5) Ove l'Amministratore Unico o persona dal medesimo incaricata dovesse invece valutare che l'operazione di vendita o acquisto di impianto in oggetto sia giustificabile in rapporto all'interesse della Società e non prefiguri rischi di illeciti, effettuerà una valutazione circa la congruità delle condizioni economiche e / o dei prezzi di vendita degli impianti in oggetto, secondo i parametri dettati dal Documento Nazionale sui prezzi di trasferimento.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato I alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 10

Fase 6) Resta inteso che nell'ipotesi in cui dovessero sussistere dubbi circa la liceità dell'operazione, del contratto e / o delle finalità perseguite attraverso di essi, l'Amministratore Unico, per quanto in proprio potere, dovrà astenersi dal compiere l'operazione o concludere il contratto di acquisto o vendita dell'Impianto.

Fase 7) Una volta che il contratto di vendita o di acquisto sia stato concluso, l'Amministratore Unico, se del caso coinvolgendo i responsabili di divisione interessati, verificherà che le prestazioni oggetto del contratto o esecutive dell'operazione pianificata siano effettivamente adempiute dalle diverse parti coinvolte secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate.

Fase 8) Ove l'Amministratore Unico o i responsabili di divisione interessati dovessero rilevare che il contratto o l'operazione in esame non sono adempiuti secondo le modalità concordate, valuteranno se tale inadempimento, al di là dei profili civilistici, possa configurare un illecito o essere sintomatico di finalità illecite perseguite attraverso la conclusione del contratto ovvero dell'operazione infragruppo in oggetto. In tal caso, ne daranno informazione all'Assemblea dei Soci la quale assumerà le conseguenti determinazioni.

7. MODALITÀ OPERATIVE PER LE OPERAZIONI E I CONTRATTI INFRAGRUPPO RELATIVI ALLA PRESTAZIONE O ACQUISTO DI SERVIZI

Tutte le operazioni infragruppo e i contratti conclusi tra Ecologica S.p.A. e proprie parti correlate aventi ad oggetto la prestazione o ricezione di servizi dovranno essere condotti in osservanza delle prescrizioni di seguito elencate (senza pregiudizio per l'applicazione di altre procedure concorrenti già adottate dalla Società).

Fase 1) L'Amministratore Unico o persona dallo stesso incaricata provvede alla valutazione di contratti od operazioni da concludersi tra la Società e sue parti correlate e, in particolare, tra la Società ed altre società del Gruppo Miccolis o comunque legate da rapporti di controllo con società dei predetti gruppi.

Fase 2) L'Amministratore Unico o persona dallo stesso incaricata procede all'esame delle caratteristiche specifiche dei servizi verificando:

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato I alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 10

- l'interesse per la Società alla conclusione ed esecuzione del contratto in oggetto, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei servizi da prestare o da ricevere, anche in considerazione di quanto previsto da ogni e qualsiasi disposizione vigente in materia di gruppi societari e direzione e coordinamento di società nonché di quanto previsto dai principi contabili applicabili;
- le finalità dei servizi da prestare o ricevere a o da parti correlate e / o da soggetti infragruppo, le quali non dovranno essere né illecite, né elusive, né in contrasto con disposizioni di legge vigenti e applicabili, anche alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01.

Fase 3) Ove l'Amministratore Unico o persona dallo stesso incaricata dovesse ritenere che il contratto o la prestazione di servizi in esame non sia giustificabile alla luce di quanto sopra previsto e possa comunque prefigurare dei rischi di illeciti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o di qualsiasi altra disposizione di legge applicabile, ne darà informazione all'Assemblea dei Soci per le valutazioni del caso.

Fase 4) L'Assemblea dei Soci valuterà le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla conclusione del contratto o dell'operazione di acquisto o di vendita di servizi in oggetto e, ove dovesse ritenere che la stessa sia in conflitto con quanto qui previsto, assumerà le conseguenti determinazioni.

Fase 5) Ove l'Amministratore Unico o persona dal medesimo incaricata dovesse invece valutare che la conclusione del contratto e la prestazione di servizi in oggetto sia giustificabile in rapporto all'interesse della Società e non prefiguri rischi di illeciti, effettuerà una valutazione circa la congruità delle condizioni economiche e / o dei prezzi dei servizi in oggetto, se del caso, previo confronto con il responsabile della divisione interessata, secondo i parametri dettati dal Documento Nazionale sui prezzi di trasferimento.

In caso di servizi prestati a favore di parti correlate e società del Gruppo Miccolis o comunque legate da rapporti di controllo con società dei predetti gruppi il prezzo dovrà essere in ogni caso congruo e adeguato rispetto ai servizi prestati nonché remunerativo dei costi sostenuti per la prestazione dei servizi.

In caso di servizi ricevuti da parti correlate e società del Gruppo Miccolis o comunque legate da rapporti di controllo con società dei predetti gruppi, il prezzo dei servizi ricevuti dovrà essere congruo e adeguato, tenuto conto dei prezzi medi di acquisto da terzi (quindi sul mercato) dei medesimi servizi o di servizi assimilabili per caratteristiche e qualità.

Fase 6) Ove il prezzo dei servizi dovesse risultare congruo e adeguato, l'Amministratore Unico o persona dallo stesso incaricata, dotata dei necessari poteri, potrà autorizzare la

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato I alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 10

conclusione del contratto di servizi. Il contratto di servizi tra Ecologica S.p.A. e la propria parte correlata dovrà essere stipulato per iscritto e contenere rispettivamente:

- a. l'indicazione delle parti del contratto;
- b. la descrizione dei servizi oggetto di contratto;
- c. l'indicazione del prezzo dei servizi (o quanto meno il criterio di determinazione del relativo corrispettivo);
- d. la durata del contratto;

fermo restando quanto altrove previsto nel presente Modello (e, in particolare, ai punti che seguono).

Fase 7) Una volta che il contratto di vendita o di acquisto sia stato concluso, l'Amministratore Unico e/o i responsabili di divisione interessati, verificheranno che:

- a. una copia del contratto sottoscritta in originale dalle parti sia adeguatamente archiviata e conservata presso la sede della Società;
- b. le prestazioni oggetto del contratto di servizi siano effettivamente adempiute dalle diverse parti coinvolte secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate;
- c. dei servizi resi o acquisiti sia conservata adeguata traccia documentale, a cura del responsabile della direzione interessata, con archiviazione dei relativi documenti, presso la sede della Società;
- d. i pagamenti eseguiti o ricevuti a titolo di corrispettivo dei servizi, rispettivamente, ricevuti e resi siano conformi: (i) ai servizi effettivamente resi nonché (ii) alle pattuizioni contenute nel relativo contratto di servizi;
- e. tutti i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente, ove richiesto dalla legge;
- f. tutti i pagamenti siano regolarmente contabilizzati conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

Fase 8) Ove l'Amministratore Unico o altri destinatari della presente Parte Speciale "G" dovessero rilevare che:

- a. il contratto di servizi non sia adempiuto secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate;
- b. una o più disposizioni del presente protocollo di condotta siano state violate e / o disattese senza giustificato motivo,

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato I alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 10

valuteranno se la violazione o inosservanza del protocollo ovvero l'inadempimento del contratto di servizi, al di là dei profili civilistici, contabili o amministrativo, possa configurare un illecito o essere sintomatico di finalità illecite perseguite attraverso la conclusione del contratto di servizi medesimo ovvero attraverso l'operazione infragruppo nel cui contesto tale contratto sia stato concluso e / o eseguito. In tal caso, ne daranno informazione, a seconda dei casi, all'Amministratore Unico o all'Assemblea dei Soci per le conseguenti valutazioni e determinazioni.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231



ECOLOGICA

ALLEGATO II ALLA PARTE SPECIALE “G”

MODALITÀ OPERATIVE PER GLI INVESTIMENTI

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato II alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 6

INDICE ALLEGATO 2 PARTE SPECIALE G

1. Scopo del protocollo di condotta per la gestione degli investimenti.....	pag. 1
2. Ambito di applicazione del protocollo e destinatari.....	1
3. Responsabilità e ruoli interessati alle operazioni di investimento.....	1
4. Modalità operative per gli investimenti.....	2
5. Controlli.....	4
6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	5

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato II alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 6

1. SCOPO DEL PROTOCOLLO DI CONDOTTA PER LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

Scopo del presente protocollo di condotta in avanti Protocollo Nuovi Investimenti, è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nella gestione degli investimenti.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori e dirigenti, di Protocollo Nuovi Investimenti" S.p.A. (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo Nuovi Investimenti"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1 che precede.

3. RESPONSABILITÀ E RUOLI INTERESSATI ALLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO

- Amministratore.
- Direttore Generale.
- Sindaci.
- Società di Revisione
- Responsabili di Funzione.
- Dipendenti sottoposti ai soggetti apicali innanzi menzionati.
- OdV.
- Consulenti e/o i Partners aziendali.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato II alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 6

4. MODALITÀ OPERATIVE PER GLI INVESTIMENTI

Tutte le attività aventi ad oggetto nuovi investimenti dovranno essere condotte in osservanza delle prescrizioni di seguito elencate.

Fase 1) Il Responsabile della divisione in cui un nuovo bene o impianto deve essere utilizzato comunica al Responsabile della Amministrazione e al Responsabile degli Acquisti la necessità di un nuovo acquisto, con richiesta motivata, indicando le finalità e gli scopi del bene o impianto di cui si propone l'acquisto.

Fase 2) Il Responsabile della Amministrazione e il Responsabile degli Acquisti, valutata la sussistenza di motivazioni sottese alla richiesta di acquisto, e sentito il parere del Direttore Generale, autorizzeranno il Responsabile della divisione interessata a contattare uno o più fornitori al fine di ottenere la migliore offerta.

Fase 3) Effettuate le opportune valutazioni, ove si ravvisi la ragionevolezza dell'offerta ricevuta, si autorizzerà l'acquisto.

Fase 4) L'offerta controfirmata viene spedita al fornitore.

Fase 5) Una volta ricevuto il bene o l'impianto e la relativa fattura, si procederà alla registrazione dei documenti contabili e al pagamento del corrispettivo nei tempi concordati con il fornitore, con annotazione dell'acquisto del nuovo bene sul registro cespiti e alla creazione di un fascicolo, anche in formato digitale, contenente la seguente documentazione:

- Ordine di acquisto;
- DDT;
- Verbale di collaudo e/o presa in consegna
- Fattura di acquisto o contratto di leasing;
- Dettaglio agevolazioni fiscali

Fase 6) Ove il responsabile della divisione interessata o il Responsabile della Amministrazione e il Responsabile degli Acquisti dovessero ritenere che il contratto o l'operazione in esame non sia giustificabile e possa comunque prefigurare dei rischi di illeciti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o di qualsiasi altra disposizione di legge applicabile, ne daranno informazione al Direttore Generale e/o all'Amministratore Unico.

Fase 7) Il Direttore Generale e/o l'Amministratore Unico valuterà le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla conclusione del contratto di acquisto del bene o

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato II alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 6

dell'impianto in oggetto e, ove dovesse ritenere che lo stesso sia in conflitto con i principi qui previsti, assumerà le conseguenti determinazioni.

Fase 8) Resta inteso che nell'ipotesi in cui dovessero sussistere dubbi circa la liceità dell'investimento, del contratto e/o delle finalità perseguite attraverso di essi, il Responsabile delle Divisione Interessata o l'Amministratore Unico, per quanto in proprio potere, dovranno astenersi dal compiere o autorizzare l'operazione di investimento.

Fase 9) Una volta che il contratto di acquisto del bene o dell'Impianto sia stato concluso nel rispetto di quanto precedentemente previsto, il Responsabile della Amministrazione, e il Responsabile degli Acquisti, se del caso con il supporto dei responsabili delle altre divisioni interessate, verificheranno che le prestazioni oggetto del contratto o esecutive dell'operazione di investimento pianificata siano effettivamente adempiute dalle diverse parti coinvolte secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate.

Fase 10) Ove i responsabili di altri reparti interessati dovessero rilevare che il contratto o l'operazione di investimento non sono adempiuti secondo le modalità concordate, valuteranno se tale inadempimento, al di là dei profili civilistici, possa configurare un illecito o essere sintomatico di finalità illecite perseguite attraverso la conclusione del contratto ovvero dell'operazione in oggetto. In tal caso, ne daranno informazione all'Amministratore per le conseguenti valutazioni o determinazioni.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato II alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 6

5. CONTROLLI

Ogni soggetto a vario titolo coinvolto nelle procedure previste nel presente protocollo di condotta dovrà adoperarsi per il corretto ed efficace adempimento delle procedure stesse.

Qualunque soggetto destinatario del presente Modello dovesse riscontrare anomalie od irregolarità a qualsiasi titolo commesse da altri soggetti, anche gerarchicamente superiori, ai fini di impedire o comunque falsare il corretto espletamento delle procedure e delle regole di condotta descritte nella presente parte speciale "G", è tenuto ad attivare la procedura di segnalazione all'O.d.V..

Di tutte le eventuali segnalazioni deve essere garantita la tracciabilità e, dunque, la conservazione delle medesime sia in formato cartaceo che informatico sia presso il Reparto che ha effettuato la segnalazione sia presso gli organi investiti.

Le predette segnalazioni, in ogni caso, dovranno essere comunicate all'O.d.V.. A tal riguardo, inoltre, l'O.d.V. avrà cura di adempiere ai seguenti compiti specifici previsti dalla legge.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato II alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 6

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 52, D.lgs 231/07 configura in capo all'OdV una serie di doveri con riguardo alla materia finanziaria.

All'OdV è attribuito, in generale, l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel D.lgs. 231/07 (art. 52, 1° comma).

L'OdV è anche destinatario di un novero di obblighi a contenuto specifico.

- a. In primo luogo, esso deve (art. 52, 2° comma):
 - comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, D.lgs. 231/07;
 - comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 D.lgs. 231/07 di cui ha notizia
- b. L'OdV deve altresì comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni concernenti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14, D.lgs. 231/07) e il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art. 50, D.lgs. 231/07), una volta avutane notizia.

Dette infrazioni consistono nei seguenti fatti:

- avvenuto trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro e il trasferimento medesimo non sia stato eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 1, D.lgs. 231/07 e successive modificazioni);
- casi in cui la società non abbia comunicato alla banca o a Poste Italiane S.p.A., entro trenta giorni dalla cessione, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore (art. 49, comma 14, D.lgs. 231/07)

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Allegato II alla Parte Speciale "G"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 6

- l'avvenuta apertura da parte della società in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 50, D.lgs. 231/07).